

Angelina Cirillo

**Un prete, furfante e recidivo, tra Napoli e provincia:  
prime ricerche su materiali giudiziari  
d'età austriaca e borbonica\***

*A priest, scoundrel and recidivist, between Naples and the province:  
first researches on judicial materials from the Austrian and Bourbon ages*

ABSTRACT: As part of a wide-ranging study of the *Acta Criminalia* in the Diocesan Historical Archives in Naples, this paper aims to follow the varied criminal career of a priest from the Neapolitan province, Alfonso Castaldo, as it emerges from court documents. Accused of attempted murder, of repeated (or continued) sentimental relationships with women, of celebrating Mass without the authorization of superiors, the cleric's long trial history seems representative of a certain moral level of a part of southern society; it, however, also shows the intense activity of the territory's ecclesiastical institutions directed toward bringing order to the social fabric, in this case curbing the illicit activities of those individuals who most should have been exemplary role models.

KEYWORDS: *Acta Criminalia*, Diocesan Historical Archives in Naples, Illicit activities

---

\* Il saggio, per il suo carattere di *work in progress*, è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione.

1. «Un archivio e una biblioteca funzionanti non sono quelli dove tutto è in ordine perché nessuno tocca nulla e il regolamento viene applicato alla lettera, bensì quei luoghi dai quali è possibile attingere fermenti di pensiero, che rendono il mondo in cui si vive un posto anche solo appena un po' migliore. Spalancando porte e finestre delle istituzioni culturali, le Chiese locali possono dialogare meglio con il mondo, realizzando senz'altro più proficuamente la propria missione»<sup>1</sup>. Un invito di più d'una decina d'anni fa, questo del compianto monsignor Ugo Dovere, esplicito, colto e condiviso da sempre dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, di cui egli è stato a lungo consulente<sup>2</sup>; non a caso, già nel 2000, l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto aveva siglato un'Intesa col Ministero per i beni e le attività culturali sulla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche<sup>3</sup>.

Oramai, il non sempre facile accesso alla consultazione della documentazione archivistica e bibliotecaria ecclesiastica, è un mero ricordo: i responsabili degli archivi diocesani e delle biblioteche degli enti ecclesiastici hanno consentito, benemeritamente, la catalogazione e il riordino del patrimonio a essi affidato, con l'utilizzo appropriato anche del mezzo digitale<sup>4</sup>. E ciò, ovvero la possibilità di accedere a tali luoghi per fruire del prezioso materiale ivi custodito (spesso assolutamente sconosciuto), ha consentito a chi scrive di imbattersi in una copiosa documentazione manoscritta tuttora interamente inedita. Si tratta del ricco patrimonio 'di carte' sistemato presso l'Archivio Storico Diocesano di Napoli<sup>5</sup>, e precisamente quello che solo di recente è stato inventariato e

<sup>1</sup> U. Dovere (cur.), *Conservare al futuro archivi e biblioteche. Materiali per l'aggiornamento di operatori di archivi diocesani e biblioteche ecclesiastiche*, Noventa Padovana 2012, p. 13.

<sup>2</sup> Qui non è inutile ricordare che Ugo Dovere è stato anche membro dell'Osservatorio permanente del Ministero dei Beni Culturali e della Conferenza Episcopale Italiana dal 2004 al 2016.

<sup>3</sup> Cfr. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Intesa\\_archivi\\_biblioteche\\_2000.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/02/Intesa_archivi_biblioteche_2000.pdf).

<sup>4</sup> Da ultimo v. S. Coglievina, *Gli archivi ecclesiastici, custodi della memoria e risorse per il futuro: la tutela normativa di fronte alle sfide della digitalizzazione*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini» III (2024) pp. 601-648.

<sup>5</sup> Tale archivio (ASDN) è stato ingiustificatamente chiuso al pubblico per lunghi anni; proprio grazie all'impegno di mons. Ugo Dovere, che ne divenne il Direttore, vi fu la riapertura alla fine degli anni '80 del secolo scorso.

catalogato come *Acta criminalia*<sup>6</sup>, ossia i tanti fogli costituenti gli Atti in materia criminale di competenza del tribunale arcivescovile.

Un approccio, in verità abbastanza approfondito con tale materiale, benché a campione, è stato lo studio che di recente ho dedicato ai crimini, e ai relativi ‘processi arcivescovili’, ascivibili ai membri, laici ed ecclesiastici, della società partenopea operante nei decenni della presenza austriaca a Napoli o giù di lì<sup>7</sup>. Un lavoro in qualche misura apripista, questo, in vista di un possibile futuro esame sistematico, ad opera di più di un ricercatore, di tutti gli Atti del foro penale arcivescovile negli anni che vanno dal 1493 al 1799, anzitutto utile, oltre qualsiasi riflessione puntuale e approfondita di natura strettamente storico-giuridica, a conoscere meglio il dato socio-culturale che da tale estesa documentazione riesce a emergere: un esempio per tutti, le condotte illecite d’una parte del clero dell’epoca (spesso gravissime), e quindi le riprovevoli inclinazioni morali degli ecclesiastici di frequente, appunto, sin troppo poco virtuose.

Gli anni indagati sinora sono stati quelli dal 1700 al 1734, poco più di un trentennio, e dunque la decima parte dell’arco temporale dell’intero materiale inventariato oggi disponibile. Una scelta del tutto pragmatica, giustificata dall’abitudine di chi scrive a maneggiare fonti giuridiche e storiografiche manoscritte proprie dei primi anni del Settecento e, nel contempo, motivata dall’intento di verificare l’eventuale corrispondenza dell’immaginario collettivo con la realtà effettuale, e cioè se davvero là dove vi fu il governo degli Austriaci potette esservi una maggiore ‘tranquillità’ del popolo partenopeo rispetto ad altri periodi e ad altre presenze di governo straniera.

La ricerca già effettuata si è basata esclusivamente sulle fonti archivistiche, così provvisoriamente tralasciando il confronto con la copiosa letteratura esistente. Essa ha voluto essere una prima analisi, nei limiti del possibile meticolosa, della massa di fogli offerti dall’intensa attività del tribunale arcivescovile: è emersa così la tipicità dei comportamenti devianti del clero, oltre che di quelli d’una vera e propria folla di *fideles*, in un contesto territoriale, quale quello del regno di Napoli, che come tutti sanno costituiva allora una struttura ordinamentale politica tra le più importanti dell’Europa moderna. A Napoli, durante il trentennio prescelto, si assisté a un cambio dinastico con la morte senza eredi dell’ancor giovane Carlo II, ultimo re di Spagna della casa d’Asburgo, e l’ascesa al trono di Filippo V di Borbone (con l’apertura di quella

<sup>6</sup> L’inventario del materiale è di Michele Mancino: *Gli Acta criminalia dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1493-1799)*, *Campania Sacra* vol. LIII (2022).

<sup>7</sup> V. A. Cirillo, *Delinquenti e peccatori partenopei. Gli Acta criminalia del tribunale diocesano*, in «*Jus-online. Rivista di Scienze giuridiche*» IV (2024) pp. 69-94.

che sarebbe diventata un'annosa questione successoria<sup>8</sup>), e poi con l'insediarsi del vicereame austriaco dal 1707 al 1734<sup>9</sup>. Si trattava di una Napoli 'intellettuale', spaccata in maniera drammatica tra curialisti e giurisdizionalisti, in un contesto particolare dei rapporti Stato-Chiesa, con l'innegabile circostanza che durante tale vicereame la tensione tra il potere secolare e quello delle istituzioni ecclesiastiche avrebbe raggiunto vette alte, e che nell'ala anticurialista sarebbero confluiti gli interessi del ceto togato, ovvero di coloro che si ritenevano danneggiati dall'invadenza dei tribunali ecclesiastici<sup>10</sup>.

Uno studio paziente rivela che una varia tipologia di crimini processati innanzi al tribunale arcivescovile napoletano nei primi trent'anni del '700 – che rimane l'arco temporale che tuttora interessa – sono effettivamente restituiti dagli *Acta criminalia*: per esempio, il matrimonio clandestino<sup>11</sup>, l'inosservanza del *dies domini*<sup>12</sup>, le condotte di sacerdoti tutt'altro che ortodosse sia per illeciti legami

<sup>8</sup> Per le implicazioni della guerra di successione spagnola, per tutti v. G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello: politica, cultura, società*, Firenze 1982, II, pp. 515 ss.; per qualche *testimonium* manoscritto mi permetto di rinviare solo al mio *L'Europa e Napoli all'inizio del '700. La Cronaca di fra' Costanzo*, Palermo 2018, pp. 37 ss., spec. nt. 37.

<sup>9</sup> Sul vicereame austriaco, per es., v. L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meridionale*, Bologna 1970; G. Ricuperati, *Napoli e i viceré austriaci (1707-1734)*, in *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972; A. Di Vittorio, *Gli Austriaci e il regno di Napoli (1707-1734)*, I-II, Napoli 1969-1973; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, III. *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Torino 2006; S. Russo-N. Guasti (curr.), *Il Vicereame austriaco (1707-1734). Tra capitale e province*, Roma 2010.

<sup>10</sup> Sul giurisdizionalismo napoletano v. D. Luongo, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino 2018; adde le preziose considerazioni di E. Tavilla, *Giurisdizionalismo e storiografia giuridica: qualche riflessione*, in «Archivio storico italiano» 175 (2017) 239 ss.; e comunque R. Ajello, s. v. *Giurisdizionalismo*, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana* 1, Roma 2005; nella Collana «Spiritualia et Temporalia» D. Edigati-L. Tanzini (curr.), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Roma 2015; D. Edigati, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma 2016. Ancora v. D. Luongo, *Il giurisdizionalismo meridionale nella crisi della coscienza europea*, in D. Crocco-D. Luongo (curr.), *Dinamiche statuali nella postmodernità*, Napoli 2017, pp. 141-154; D. Edigati-E. Tavilla (curr.), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli stati minori della penisola italiana in età moderna*, Roma 2018.

<sup>11</sup> Giusto per es., presso l'ASDN, con collocazione *Acta criminalia*, cfr. i fasc. nn. 2629 (cc. 36, aa. 1700-1702); 2747 (cc. 77, numerate fino a 63, aa. 1708-1710); 2793 (cc. 58, a. 1710); 2848 (cc. 26, numerate fino a 25, aa. 1712-1713); 2986 (cc. 4, a. 1724); 3007 (cc. 49, numerate fino a 38, aa. 1726-1727); 3008 (cc. 48, numerate fino a 29, aa. 1726-1727).

<sup>12</sup> Ivi, fasc. 2843 (c. unica), a. 1712); 2847 (cc. 3 non numerate [= n. n.], a. 1712); 2913 (cc. 1 n. n., a. 1720); 2959 (c. 1 n. n., a. 1723); 3069 (cc. 2 n. n., a. 1730); 3077 (cc. 6 n. n., a. 1731).

sentimentali con ‘femmine’<sup>13</sup> sia per violenze sessuali maschili<sup>14</sup>, la violazione degli obblighi parrocchiali prescritti ai chierici<sup>15</sup> come pure la bramosia di costoro per il gioco d’azzardo<sup>16</sup>, la violazione dell’immunità ecclesiastica<sup>17</sup>, la truffa<sup>18</sup> e, ultimo ma non ultimo, lo stupro ai danni di giovani donne<sup>19</sup>. E uno ‘spulciare’ minuzioso nelle carte di questi *Acta* – una consultazione complessa, non solo per la grafia dei testi manoscritti non sempre pianamente leggibili, ma pure perché effettuabile solo *in loco* poiché trattasi di materiali non ancora digitalizzati – riesce anche a evidenziare come alcune di tali condotte illecite appaiano, come forse è naturale che ciò avvenga, reiterate rispetto ad altre, e tuttavia che quasi mai più d’una di queste gravi fattispecie criminose possa essere ascritta a un medesimo individuo.

Parrebbe fare eccezione a questa, che si può considerare quasi una sorta di una regola statistica emergente dagli *Acta criminalia*, il caso singolare di un ecclesiastico della provincia napoletana, un vero ‘campione’ di nefandi comportamenti tutti rilevanti a termini del diritto criminale e canonico dell’epoca.

Il sacerdote Alfonso Castaldo, coinvolto appunto in più d’una vicenda processuale<sup>20</sup>, e chierico nel Casale di Afragola (a metà del ‘600 del valore, secondo le fonti archivistiche, di ben 29.808 ducati, e oggi parte della città Metropolitana di Napoli; in ogni caso, allora, il Casale più popoloso del circondario<sup>21</sup>), risulterebbe infatti essere stato imputato innanzi alla Curia Arcivescovile per un numero di crimini tale che, sebbene alcune delle relative condotte si siano in realtà consumate oltre il limite temporale qui prescelto, vale

<sup>13</sup> Ivi, fasc. 2837 (cc. 2 n. n., a. 1711); 2989 (c. 1 n. n., a. 1725); 3010 (c. 1 n. n., a. 1726); 3099 (c. 1 n. n., a. 1731); 3117 (c. 1 n. n., a. 1733).

<sup>14</sup> Ivi, fasc. 3038 (cc. 6 n. n., a. 1727).

<sup>15</sup> Ivi, fasc. 2693 (c. 1 n. n., a. 1705).

<sup>16</sup> Ivi, fasc. 2745 (c. 1 n. n., a. 1708); 3075 (cc. 2 n. n., a. 1713).

<sup>17</sup> Ivi, fasc. 2688 (cc. 19, a. 1704); 2770 (cc. 16 n. n., aa. 1709-1739); 2875 (cc. 16 n. n., aa. 1715-1740); 2928 (cc. 42 n. n., aa. 1721-1722);

<sup>18</sup> Ivi, fasc. 2897 (cc. 2 n. n., a. 1719).

<sup>19</sup> Ivi, fasc. 2712 (c. 1 n. n., a. 1705); 3135 (cc. 3 n. n., a. 1734).

<sup>20</sup> Presso l’ASDN cfr., con collocazione *Acta criminalia*, i fasc. nn. 3061 (cc. 18, a. 1730); 3290. Quest’ultimo è un’unità archivistica plurifascicolata di 88 carte comprendente i nn. 3290A (cc. 11 n. n., a. 1750); 3290B (cc. 18, a. 1730); 3290C (cc. 18 di cui 13 numerate da 1 a 13, a. 1738); 3290D (cc. 41 di cui numerate da 1 a 19, a. 1745; le ultime 16 fanno riferimento al crimine trattato nel fascicolo 3290A); il fascicolo n. 3061 coincide con il n. 3290B.

<sup>21</sup> Cfr. Archivio di Stato di Napoli (ASN) Sez. Giust. 1442 – 12; v. G. Capasso, *Afragola: Cenni storici e documenti*, in «Rassegna storica dei Comuni» III (1970) p. 14; Id., *Afragola. Origine Vicende e Sviluppo di un “casale” napoletano*, Napoli 1974.

senz'altro la pena di tenerne conto. Nello specifico, i comportamenti antiggiuridici contestatigli avrebbero integrato, in un considerevole arco d'anni, le seguenti fattispecie di reati: un concorso in tentato omicidio<sup>22</sup>, più legami sentimentali immorali con soggetti di sesso femminile<sup>23</sup>, la celebrazione della messa senza autorizzazione della curia arcivescovile e la falsificazione di documenti ecclesiastici<sup>24</sup>. Tutte condotte di vita, queste, consumate in un intervallo di oltre un ventennio, dall'anno 1730 al 1750, attestanti uno stile improntato, per così dire, a un'effervescenza morale personale (licenziosa, scandalosa, illegale) agli antipodi del prescritto e auspicabile vivere ecclesiastico dedito alla cura pastorale e all'esempio edificante.

Una disamina corretta dei diversi casi con un protagonista di tal genere implica, per forza di cose, una trattazione nel rispetto della sequenza cronologica del verificarsi degli eventi, così da cogliere, eventualmente, la tragica persistenza o l'augurabile mutamento dell'indegna dirittura morale del prete afragolese.

Il primo momento di questo vero e proprio percorso criminale è il 1730, anno in cui il Castaldo risulta processato con l'accusa di concorso in tentato omicidio a seguito della denuncia ritualmente formalizzata dai signori Donato Antonio Spina e Domenico Castaldo. Per tale capo di accusa, il sacerdote fu sottoposto a un rito sommario: si trattava, come sappiamo, di un procedimento canonico speciale, privo della fase della *defensio*, il momento istruttorio, che per volontà del giudicante o dell'imputato stesso si concludeva con un decreto, cioè con la pronuncia del giudice adito.

In realtà, l'ingresso del prete nelle carte del foro arcivescovile dovette essere in qualche misura 'clamorosa'. La condotta illecita denunciata riguardava infatti un reato severamente ed esemplarmente condannato; il concilio tridentino, invero, nella XIV sessione aveva minutamente disciplinato al canone VII la previsione dell'omicidio, sottolineando come la commissione di tale atroce crimine dovesse necessariamente comportare l'allontanamento da qualsiasi attività pastorale (... *ab altari avelli debeat*)<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3061 (v. *supra* nt. 20).

<sup>23</sup> Ivi, fasc. 3290C (v. *supra* nt. 20).

<sup>24</sup> Ivi, fasc. 3290A-3290D (v. *supra* nt. 20).

<sup>25</sup> Cfr. G. Alberigo et alii (curr.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1996<sup>3</sup>, 716: «Chi ad arte e con insidie uccide il suo prossimo dev'essere allontanato dall'altare, chi volontariamente ha commesso un omicidio, anche se questo delitto non è stato provato attraverso un processo giudiziario e non è divenuto in nessun modo di pubblica ragione, ma è rimasto occulto, non potrà mai esser promosso ai sacri ordini e non potrà mai essergli assegnato alcun beneficio ecclesiastico, anche privo di cura d'anime. Sia escluso per sempre da qualsiasi

La data del 13 febbraio 1730 aveva scandito l'avvio formale dell'intera vicenda giudiziaria che, appunto per la condotta criminosa tenuta nel Casale di Afragola, avrebbe portato il Nostro all'imputazione di concorso in tentato omicidio. Proprio in tale giorno Donato Antonio Spina e Domenico Castaldo d'Aniello avrebbero formalizzato la querela a carico del sacerdote, così com'essa è leggibile negli *Acta criminalia*, sottoscritta in calce dai denunciati e con le firme che risultano 'autenticate' dal preposto della Curia, tal Giacomo Castaldo, con la testuale dicitura «le suddette firme sono di proprie mani»<sup>26</sup>. Nel passare in rassegna gli atti del procedimento rinvenibili nel fondo giudiziario – una vera e propria esuberante banca-dati, benché spesso, ahimè, non sempre ordinata e talora troppo lacunosa –, ci si imbatte in più d'una deposizione accuratamente dettagliata, e tutte consentono una ricostruzione puntuale dei fatti, così da confermare quanto accaduto ed esposto nella denuncia protocollata.

La testimonianza resa il 15 febbraio 1730 da Giacinto Pelella rende al lettore, con dovizia di particolari, l'iter dello svolgersi degli avvenimenti. Il teste, sotto pena di scomunica in caso di mancata comparizione, avrebbe riferito: «conosco il suddetto Domenico Castaldo [uno dei denunciati], so benissimo che il sacerdote Don Alfonso Castaldo ha procurato di fare ammazzare detto Domenico Castaldo, per causa che il medesimo assisté alla sospensione di Sindaco del fratello di esso Alfonso». Il Pelella, nel rendere la testimonianza, avrebbe dichiarato che il giorno 17 gennaio 1730 aveva incontrato don Alfonso Castaldo nei pressi della chiesa di S. Antonio Abate del Casale di Afragola, e che in tale occasione questi gli avesse chiesto di recarsi nell'abitato di Acerra (un comune confinante con Afragola<sup>27</sup>) ove si trovava suo fratello e il sacerdote don Onofrio di Prizia «inquisito d'omicidio»<sup>28</sup>, e che poi tutti insieme avrebbero fatto ritorno ad Afragola. Secondo le parole della testimonianza, essi sarebbero giunti ad Afragola «verso le due hora della notte»<sup>29</sup>, e che lì ad attenderli vi era proprio don Alfonso, il quale, nel frattempo – essenziale indizio della

---

ordine, beneficio, ufficio ecclesiastico. Ma se si dovesse riconoscere che l'omicidio è stato commesso non di proposito, ma per caso, o nel respingere la forza con la forza per difendersi dalla morte, per cui secondo il diritto si dovrebbe in qualche modo dispensare e ammettere anche al ministero dei sacri ordini e dell'altare e a qualsiasi beneficio e dignità, la causa è rimessa all'ordinario del luogo, o, se vi è un giusto motivo, al metropolita o al vescovo più vicino. Questi non potrà dispensare se non dopo aver preso cognizione della causa e dopo che siano state trovate vere le istanze e le testimonianze, e non altrimenti».

<sup>26</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3061/3290B (v. *supra* nt. 18) qui 1r.

<sup>27</sup> Nel presente contesto non è inutile v. G. Caporale, *Ricerche archeologiche, topografiche e biografiche su la diocesi di Acerra*, Napoli 1893.

<sup>28</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3061/3290B (v. *supra* nt. 20) qui c. 4v.

<sup>29</sup> *Ibid.*

premeditazione del crimine –, si era premurato di accoglierli nella chiesa di S. Giorgio, dove già erano presenti altri due individui, Giovanni Castaldo e Gabriele della Cava (complessivamente, dunque, cinque soggetti). Informazione preziosa, giuridicamente rilevante della testimonianza e aggravante della posizione delle persone coinvolte nell'impresa riferita, è quella aggiunta dal Pelella, nella quale questi avrebbe asserito che Domenico Antonio Castaldo e il sacerdote Onofrio di Prizia, evidentemente i più 'accorsati', erano «armati di pistola, scoppetta»<sup>30</sup>.

Dall'interrogatorio integrale di Giacinto Pelella si apprende che l'uccisione di Domenico Castaldo era stata prevista per il mattino seguente, il 18 gennaio, poiché, da informazioni assunte dagli interessati, quegli sarebbe appunto passato «avanti la chiesa di S. Antonio»<sup>31</sup>, e giusto in quel momento coloro che l'aspettavano gli avrebbero «fatto un aggravio di cavarli gl'occhi»<sup>32</sup>. A seguire, sempre nella medesima deposizione, il teste fornisce però un'ulteriore importante elemento, ossia che l'agguato era poi di fatto sfumato, poiché qualcuno, di cui si ignorava l'identità, aveva certo avvertito Domenico Castaldo della cosa, e che costui, prudentemente, si era ben guardato dal passare davanti al luogo deputato alla commissione dell'omicidio, ovvero la chiesa di S. Antonio Abate. Tutti i dettagli inerenti l'organizzazione per la consumazione del reato di omicidio, così come curati dal 'buon' sacerdote Alfonso ed emergenti dalla deposizione – i nomi delle persone coinvolte, la data e il luogo precisi dell'appostamento, la modalità dell'esecuzione prevista con arma da fuoco –, vengono poi pedissequamente confermati dalle deposizioni rese, sempre presso la Curia Arcivescovile nei giorni 16 e 17 febbraio, dai due complici fatti acquattare dal prete nella chiesa di S. Giorgio nel Casale di Afragola (oggi un imponente edificio, allora non ancora completo della cupola né del campanile), Gabriele della Cava e Giovanni Castaldo.

Appare indiscutibile la qualità delle deposizioni di questi testi per una visione precisa della posizione giudiziaria del Nostro – benché poi gli *Acta Criminalia* non consegnino affatto documenti o notizie di come il processo si sarebbe concluso – relativamente al crimine imputatogli. Peraltro, gli *Acta* ci offrono un'ulteriore testimonianza, interessante non foss'altro per la circostanza che essa avrebbe rivelato il nome del soggetto che, nei fatti, per aver reso evanescente l'effetto sorpresa, aveva fortunatamente sventato l'agguato architettato in danno di Domenico Castaldo: si tratta della deposizione formalmente resa da Aniello Pelella il giorno 18 febbraio. Il teste, oltre a

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ivi*, c. 5r.

<sup>32</sup> *Ivi*, c. 5r-v.



confermare *in toto* quanto già dichiarato dai soggetti precedentemente escussi, in pratica avrebbe fatto il nome dell'autore della 'soffiata', riferendo che tutte le persone coinvolte nella storia «passarono per avanti la mia casa, che furono veduti da Geromina Castaldo mia madre, li quali andavano armati di scoppetta, ciò veduto da detta mia madre verso l'hore quattro della mattina si portò ad avisare detto Domenico Castaldo, dicendoli che avea veduto detto Don Alfonso» e tutti i suoi complici già pronti a dare esecuzione all'efferato crimine<sup>33</sup>.

Ebbene, non vi è chi non veda, non solo lo storico-giurista, come tutte le risultanze istruttorie per questo mancato crimine di omicidio valgano senz'altro a qualificare la condotta del sacerdote Alfonso come un doloso tentativo di reato. La progettazione e la scansione puntuale e precisa di tutte le fasi inerenti la realizzazione del progetto criminale, un vero e proprio immorale e antiggiuridico *work in progress*, denotano la volontà cosciente dell'ecclesiastico nel determinare la soppressione di una vita umana: don Alfonso, secondo i testi, non avrebbe avuto un solo conato di resipiscenza, la decisione di uccidere Domenico Castaldo non avrebbe mai vacillato, ogni atto preparatorio sarebbe stato commesso con coscienza e volontà, prodotto d'una razionale e ferma determinazione.

Lo spirito caritatevole, il perdono cristiano, propri di chi indossa l'abito talare, e di cui il nostro prete avrebbe dovuto dare esempio, erano stati spazzati via da un malinteso senso dell'affetto familiare, la volontà di vendetta per una pretesa ingiustizia subita dal proprio fratello: un torto, quest'ultimo, che in nessun caso avrebbe potuto giustificare la premeditazione di un reato brutale quale l'omicidio da parte di chiunque, meno che mai da parte di un uomo di Chiesa.

Peraltro, il crimine architettato da don Alfonso neanche lo si sarebbe potuto far rientrare nel novero di quelle fattispecie previste dal nostro codice penale come reati d'impeto: il sacerdote aveva l'esatta rappresentazione e volontà sia della propria condotta sia dell'evento che essa avrebbe causato, tanto che aveva ideato e poi organizzato un agguato in piena regola, tale che solo per un casuale fattore esterno, del tutto indipendente dalla sua volontà, il crimine non si sarebbe consumato. E proprio tale ultima circostanza, ovvero il mancato evento-morte di Domenico Castaldo, avrebbe fatto sì che la formulazione del capo d'accusa per don Alfonso sarebbe stata solo di mero concorso in tentato omicidio, sussistendo comunque il presupposto essenziale della determinazione volontaria e cosciente al compimento di azioni e atti idonei e non equivoci a

---

<sup>33</sup> Ivi, cc. 13r; 14r.

realizzare l'omicidio (il coinvolgimento di complici, il procacciamento di armi, l'appostamento notturno).

2. – Dopo neanche un decennio, nel 1738, il foro arcivescovile napoletano avrebbe dovuto occuparsi di un'altra impresa della 'brillante carriera' del nostro sacerdote. Egli viene citato in giudizio per una relazione sentimentale illecita, incontrovertibilmente ben lontana dai canoni pastorali, con un soggetto di sesso femminile, e viene sottoposto a un procedimento stragiudiziale: si trattava di una procedura dal carattere comminatorio-correttivo, caratterizzata da un *iter* che portava all'adozione di un provvedimento decisorio. Questa misura giudiziale, notificata al trasgressore in presenza di testimoni, conteneva l'ordine di arrestare la condotta disdicevole ma non comminava una sanzione immediata; ciò induceva il soggetto ad accettare spontaneamente l'ingiunzione, benché si prevedesse poi, con l'ulteriore monito di applicazione di pene più severe per analoghi atteggiamenti reiterati, l'automatismo dell'applicazione della pena editale in caso di inottemperanza dell'ordine di interruzione del comportamento riprovevole.

All'interno del fascicolo d'ufficio riguardante la vicenda si ritrova la deposizione resa in data 23 maggio 1738 da un tal Pietro Antonio Ferone, titolare di una bottega nella piazza del Casale di Casoria (attualmente un popoloso comune a nord di Napoli, quasi un *unicum* urbano con Afragola e Cardito<sup>34</sup>). Il Ferone riferiva che nel corrente mese di maggio il Nostro «fu carcerato da corsori nel Casale di Casoria [...] e fu dalli medesimi corsori trasportato nelle carceri di questa Curia Arcivescovile», e che la carcerazione era stata motivata da «una pratica disconcia con una donna giovanetta forastiera, la quale [don Alfonso] aveva portata o fatta venire ad abitare accompagnata con un'altra donna d'età, in detto Casale di Casoria»<sup>35</sup>.

Inoltre, l'abitudine del sacerdote di intrattenere rapporti immorali con giovani signore veniva confermata da altre deposizioni, come quella prestata da Crescenzo di Stefano, il quale avrebbe ribadito come il sacerdote «teneva un attacco con una certa femina forastiera», e ancora che egli aveva visto «più volte introdursi detto Don Alfonso in casa di dette donne»<sup>36</sup>. Per di più, anche le signore Barbara Sposito e Angela Carosa, formalmente convocate a rendere testimonianza in Curia, precisando di abitare ordinariamente nello stesso stabile

<sup>34</sup> È storiograficamente interessante G. Capasso, *Casoria. Dalle antichissime origini all'età moderna*, Napoli 1983.

<sup>35</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3290C (v. *supra* nt. 20) qui c. 3v.

<sup>36</sup> Ivi, cc. 6r; 7r.

‘condominiale’ ove risiedevano le frequentatrici dell’ecclesiastico, e «precisamente nella piazza di detto Casale di Casoria vicino la chiesa di S. Maria del Carmine, e propriamente nel medesimo cortile»<sup>37</sup>, nel deporre avrebbero confermato l’anomala assiduità di don Alfonso sia con la giovane donna ‘forastiera’, sia le ripetute visite, a ogni ora del giorno e anche in giorni festivi, effettuate alla casa delle ‘condomine’.

E tanto dovettero apparire singolari e anomali questi comportamenti del sacerdote che, assai probabilmente su sollecitazione di qualcuno del vicinato, visto che le deposizioni risultano rese da individui residenti o operanti in zona, egli fu arrestato dopo appena quindici giorni consecutivi di tale sconveniente andirivieni.

Un’analisi di queste deposizioni evidenzia come tutte le testimonianze registrate ritenessero esistere un probabile legame di parentela tra don Alfonso e le donne coinvolte: «cognato» o «parente delle medesime» si legge nei relativi fogli<sup>38</sup>. Non è da escludere che quest’opinione diffusa nel vicinato, salvo che fosse stata propagata ad arte dall’interessato, potesse essere l’espressione di un gregge cristiano assai caritatevole, intenzionato cioè a dare una spiegazione ragionevole e accettabile ai movimenti del prete, almeno all’apparenza tutt’altro che ortodossi. In ogni caso, le deposizioni rese denotano l’attenzione scandalosa suscitata nel vicinato dal sacerdote e dalle sue ‘parenti’, e dunque la concreta riprovazione morale giuridicamente sfociata, poi, nel testimoniare senza reticenza innanzi al tribunale ecclesiastico.

Le caratteristiche morali di don Alfonso Castaldo, già non immacolate per l’antico tentativo d’omicidio, appaiono nel tempo senza alcun dubbio sempre più discutibili e poco improntate a quell’esempio cristiano richiesto dallo svolgimento dell’attività pastorale. Peraltro, col passare degli anni, egli avrebbe nuovamente reiterato più di una condotta illecita, e non solo, per così dire, per tipologie diverse di crimini, ma anche con la violazione ripetuta del medesimo precetto normativo, ovvero praticando ancora disdicevoli rapporti amorosi con donne del territorio.

In effetti, gli *Acta criminalia* restituiscono una denuncia – stranamente fascicolata tra gli atti di un ennesimo e diverso processo, con Castaldo imputato per aver detto messa senza autorizzazione (fasc. 3290A) – datata ancora più avanti nel tempo, ossia al 20 gennaio 1750. Questa risulta depositata presso la Corte Arcivescovile da Romualdo Bottone, parroco e rettore della chiesa dei

<sup>37</sup> Ivi, cc. 8<sup>v</sup>, 10<sup>v</sup>. Vale la pena di dire che la chiesa menzionata dalle testi insiste tuttora nell’abitato del comune di Casoria, nei pressi del monumento eretto alla locale ‘gloria ecclesiale’, Arcangelo Palmentieri, il religioso Ludovico dell’Ordo fratrum minorum.

<sup>38</sup> Ivi, cc. 4<sup>v</sup>, 8<sup>v</sup>, 9<sup>r</sup>, 10<sup>v</sup>.

SS. Giovanni e Paolo del Borgo di S. Antonio Abate nella città di Napoli (oggi questo borgo è una delle poche strade *del capoluogo* che conserva ancora, a dispetto della locale forte immigrazione straniera, l'aspetto delle antiche vie mercantili) in danno del nostro don Alfonso. Costui, a stare alle dichiarazioni del denunciante, viveva in «concubinato con N. N. maritata abitante nel [suo] distretto, e propriamente nella strada maestra con molto scandalo del convicinato, qual donna similmente è del Casale dell'Afragola, dove anche hanno dato scandalo, come mi ave attestato il reverendo Don Angiolo Ferrelli»<sup>39</sup>, reiterando perciò (o continuando), viene da osservare, lo stesso reato e con la stessa donna tra Afragola e Napoli.

Orbene, un primo elemento che di sicuro risalta da tutte queste risultanze istruttorie – procedure che comunque non riescono a fornire, in questi casi registrati dagli *Acta*, il prosieguo e la conclusione di esse – è la diversità dei luoghi in cui Alfonso Castaldo aveva intrattenuto e, anche a distanza di anni, ancora manteneva questi legami sentimentali: le condotte (peccaminose e) criminose si erano consumate prima nel Casale di Casoria e dopo in quello di Afragola, e ora a Napoli, quasi a indurre ad affermare che il sacerdote ovunque soggiornasse non potesse che, prima o poi, delinquere.

Un secondo dato forse più che probabile, e pur esso emergente dalla documentazione disponibile, è che quasi sicuramente la donna maritata con la quale il prete è sempre accusato di aver tenuto relazioni sentimentali illecite fosse, pur anche in luoghi diversi, la stessa persona. La deduzione pare senz'altro suffragata proprio dalla denuncia presentata dal parroco Romualdo Bottone, poiché in essa si afferma che la donna con la quale il sacerdote avrebbe avuto in Napoli una relazione amorosa fosse la stessa persona con cui egli aveva già dato scandalo, secondo un'attendibile testimonianza, nel Casale di Afragola. Del pari, si potrebbe sostenere essere sempre quest'ultima donna la giovane con la quale don Alfonso aveva avuto un legame immorale nel territorio di Casoria, se solo si considera un passaggio preciso della deposizione resa da Barbara Sposito nel 1738, laddove testualmente si diceva: «per l'eccesso faceva il sacerdote Don Alfonso Castaldo nel casale di Afragola in casa d'alcune donne dal medesimo trasportate da Napoli, come si disse nel casale di Casoria»<sup>40</sup>.

E, certamente, il fatto che l'identità delle donne con le quali il prete più o meno da anni aveva relazioni amorose corrispondesse a una stessa persona non potrebbe affatto qualificarsi quale circostanza attenuante del crimine commesso; anzi, al contrario, pure alla luce della condotta morale normalmente richiesta a un prete, non si errerebbe nel configurare il dato della 'continuazione'

<sup>39</sup> Ivi, 3290A (v. *supra* nt. 20) qui c. 3r.

<sup>40</sup> Ivi, 3290C (v. *supra* nt. 20) qui c. 10r.

quale circostanza aggravante. Certo gravissima dovrebbe essere qualificata la condotta reiterata del prete – ma, appunto, potrebbe sorgere il sospetto che piuttosto che di reiterazione forse si dovrebbe parlare (visto che probabilmente trattavasi della stessa donna) di vera e propria persistenza dell’atteggiamento criminoso – nell’intrattenere relazioni amorose con donne, e questo nella totale noncuranza del ripetuto ammonimento venuto del parroco Bottone affinché don Alfonso giungesse «alla debita resipiscenza»<sup>41</sup> (un ravvedimento che egli assolutamente non ebbe).

D’altra parte, una ricerca meticolosa tra le tante carte degli *Acta Criminalia* riguardanti il tipo di reati più frequentemente commesso dal Nostro, ossia in prevalenza la frequentazione immorale con soggetto femminile, porta a osservare come per tutti i casi analoghi, ovvero procedimenti a carico di soggetti altri dal Castaldo, negli atti processuali dell’arco temporale corrente tra il 1700 e il 1734 ci è giunta per ogni singolo caso per lo più una sola carta<sup>42</sup>; viceversa, per la storia processuale di Alfonso Castaldo gli *Acta* costudiscono ben 18 carte *r-v*: un dato davvero significativo, di sicuro indicativo di come il sacerdote fosse un individuo particolarmente attenzionato dalla Curia Arcivescovile di Napoli, ma altrettanto eloquente relativamente alla cifra morale alquanto ‘cedevole’ dell’ecclesiastico.

3. In ogni caso, sappiamo che il sacerdote di Afragola sarebbe tornato ‘coerentemente’ a delinquere, commettendo crimini diversi da quelli finora attestati dai manoscritti: la reiterata celebrazione della messa senza autorizzazione – il benessere che sempre negli *Acta* si dice essere ‘volgarmente chiamato’ *Pastor Bonus*<sup>43</sup> – e, in un caso, finanche la gravissima falsificazione della licenza vescovile a ‘dir messa’.

L’avvio del processo per il primo crimine (che purtroppo, come al solito, non sappiamo come si sarebbe concluso: molte delle carte dell’Archivio sono scomparse, altre sono ancora da ordinare, altre sono ‘finite’ a Roma) sarebbe principiato con la denuncia sporta dal promotore fiscale della Curia Arcivescovile di Napoli. Le carte processuali raccontano la consumazione continuata di tale condotta illecita negli anni dal 1745 al 1750, e per tale comportamento il Nostro sarebbe stato sottoposto una volta di più – basti il ricordo di quanto gli era occorso per l’accusa di tentato omicidio – a un

---

<sup>41</sup> Ivi, 3290A (v. *supra* nt. 20) qui c. 3r.

<sup>42</sup> V. A. Cirillo, *Delinquenti e peccatori partenopei*, cit., ntt. 50-51.

<sup>43</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3290D (v. *supra* nt. 20) qui cc. 13-14r (carte non numerate dopo la n. 19).

procedimento sommario da parte del tribunale arcivescovile. In verità, gli atti custoditi presso l'ASDN non consentono una facile ricostruzione di tale vicenda poiché essi non sono giunti a noi integralmente e, per sovrappiù, quelli disponibili non appaiono ordinati cronologicamente ma sono a volte frammisti a carte riguardanti altra tipologia di reato.

L'*iter* processuale relativo al crimine ascritto a don Alfonso è condensato in 52 carte, di cui la maggioranza non numerate e non tutte consecutive; solo un esame paziente e minuzioso ne è riuscito a cogliere il collegamento reciproco. Lo spoglio dei documenti, se si segue un ragionevole ordine cronologico, porta anzitutto alla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi, le quali assicurano del fatto che il Castaldo, appunto, celebrasse effettivamente messa. Al riguardo, il sacerdote Luise De Stefano, interrogato il 25 maggio 1745, avrebbe riferito di aver «veduto sempre celebrare per lo più la S. Messa al sacerdote Don Alfonso Castaldo nel suddetto Casale dell'Afragola», e di averlo «veduto con i proprij occhi celebrare nella Cappella di S. Antonio Abbate [...] il primo sabato del corrente mese di maggio corrente anno millesettecentoquarantacinque»<sup>44</sup>. Così pure, un altro individuo convocato in Curia per rendere la propria deposizione, un certo Gennaro Landi, il giorno 10 giugno 1745 avrebbe dichiarato che un'altra chiesa nella quale era solito celebrare il sacerdote Castaldo era la «detta Cappella di S. Giovanni Battista»<sup>45</sup>.

Sempre nel rispetto dello stretto criterio cronologico, gli atti processuali consegnano poi anche una dettagliata deposizione resa dal sacerdote denunciato.

Il giorno 28 giugno 1745, don Alfonso Castaldo avrebbe testualmente affermato di «ritrovarsi sospeso di celebrare messa da mesi otto con decreto della Reverendissima Curia Arcivescovile pel pretesto, che il presente [ovvero, il decreto affermava che egli] avesse celebrato messa dopo essere spirata la licenza»; in tale dichiarazione il sacerdote avrebbe sostenuto di aver celebrato messa in diverse chiese del Casale di Afragola, e «in particolare nelle Cappelle di S. S. Giovanni Battista e S. Antonio Abbate ma sempre con la licenza di questa Curia»<sup>46</sup>. Inoltre, dichiarava di aver officiato «sempre con la licenza di questa Curia, eccetto però allorquando e terminata la detta licenza [avendo] mandato la medesima a firmare in Napoli, [aveva] seguitato a celebrare la S. Messa stando con la buona fede che non [gli] si fusse denegata», e, non a caso, indicava il giorno «ventiquattro del prossimo passato Aprile del corrente anno

<sup>44</sup> Ivi, c. 4r-v.

<sup>45</sup> Ivi, c. 8v. Anche questa cappella è tuttora officiata nel comune di Afragola, nella piazza Municipio.

<sup>46</sup> Ivi, cc. 12r, 13r.

millesettecentoquarantacinque» quale termine ultimo per poter celebrare. Egli, inoltre, sosteneva pure di essersi recato personalmente a Napoli per chiedere ragione dell'assenza di notizie circa la proroga della sua licenza; questa, comunque, a suo dire gli sarebbe poi stata consegnata da «un chierico di S. Restituta senza [tuttavia] essere prorogata» e, da quel momento, stando alle sue dichiarazioni, egli non avrebbe «mai più celebrato la detta S. Messa»<sup>47</sup>.

In verità, con la massima disponibilità, si potrebbe sostenere che l'ammissione del sacerdote di aver celebrato oltre il termine consentito potrebbe essere quasi considerata quale circostanza attenuante del reato commesso, poiché sembrerebbe che in tutta buona fede egli credesse che non vi sarebbero stati impedimenti all'ottenimento d'un rinnovo dell'autorizzazione a celebrare. E tuttavia, in specie se si tiene conto della personalità del soggetto in questione, ovvero dei suoi 'precedenti', non ci si può esimere dal domandare quale potesse essere stata la ragione della *denegatio* intervenuta da parte del vescovo.

Peraltro, va detto come la predetta condotta di Alfonso Castaldo (celebrare senza 'licenza' dei superiori), che solo con estrema benevolenza si potrebbe qualificare, forse, come semplicemente irrituale – perché in realtà, a termini del vigente diritto canonico, di sicuro configurabile come fattispecie criminosa –, da lì in avanti avrebbe trovato ulteriori presenze negli *Acta* del foro arcivescovile partenopeo. E a sorprendere il ricercatore non è solo il fatto che di essa vi sia ancora notizia in ulteriori deposizioni testimoniali, ma soprattutto a causa della collocazione cronologica di queste stesse testimonianze, ovvero per la circostanza che esse sarebbero state rese ben cinque anni dopo quella rilasciata da Luise De Stefano nel 1745 e quella resa dallo stesso don Alfonso nel medesimo anno. Invero, risultano datate all'8 aprile 1750 le testimonianze dei sacerdoti Pietro Firelli e Gennaro Cimino, e al 14 aprile 1750 quella del sacerdote Angelo Antonio Castaldo Tuccillo, tutte rese per rispondere a un obbligo imposto sotto minaccia (come del resto affermato proprio dai testi) della sospensione *a divinis*, una delle tre forme di pena canonica, insieme con la scomunica e l'interdetto.

Il contenuto di queste tre deposizioni, sostanzialmente identico, induce alla restituzione di alcuni passi assai significativi d'una sola di esse (quella di Firelli): «per obbedire alla citazione, che mi è stata fatta in nome di questa Curia Arcivescovile da un corsore sotto pena di sospensione *a divinis*, io ho conosciuto, e conosco nel Casale dell'Afragola diocesi di questa città di Napoli il sacerdote Don Alfonso Castaldo da che ho l'uso della ragione fin oggi, come paesani, e vicini so che il medesimo si ritrova sacerdote da circa anni venti a questa parte et ha celebrato messa in detto Casale in diverse chiese del

---

<sup>47</sup> Ivi, cc. 13r, 14r.

medesimo e particolarmente da anni cinque in circa a questa parte che celebra la S. Messa in una cappella dell'Afragola sotto il titolo di S. Antonio Abbate, come cappellano nominato da un suo zio, che gode il beneficio, che vi è in detta cappella ed Io in occasione della festa di detto Santo, che fu a diciassette del passato mese di Gennaro del corrente anno millesettecentocinquanta, fui invitato dal sacerdote Don Tommaso Cimmino Cellararo» a fare il cantore, e che in tale occasione ebbi modo di vedere con i «proprij occhi il detto sacerdote Don Alfonso Castaldo apparato con le vesti sacre sacerdotali cantare, celebrare la messa solenne, assistito dal sacerdote Don Angelo»<sup>48</sup>. L'interrogato avrebbe poi dichiarato che nella medesima cappella a «Pasqua di Resurrezione che fu a 29 del passato mese di marzo millesettecentocinquanta» aveva visto don Alfonso disporre il calice dentro la «borza», e che da un suo parente laico li presente avrebbe avuto la conferma che, appunto, «poco prima aveva celebrato Don Alfonso Castaldo»<sup>49</sup>.

Sempre l'anno 1750 torna nuovamente nei documenti degli *Acta Criminalia*, ed è sempre collegabile al nostro ecclesiastico.

Il 1750 è l'anno in cui è datato un documento esibito proprio da don Alfonso, che sembrerebbe autorizzarlo a celebrare messa, ed essere stato rilasciato dalla Curia Arcivescovile Napoletana nella persona del cardinale Giuseppe Spinelli, al governo della diocesi dal 1735 al 1754. L'esibizione di tale autorizzazione è una circostanza riferita anche dai chierici Giovanni Battista Cervone e Bonifacio Paolillo nelle dichiarazioni rese in data 26 maggio 1750 presso la Curia Arcivescovile, e che pur esse si ritrovano tra gli atti del processo<sup>50</sup>. Tuttavia, un esame anche superficiale del provvedimento esibito dal sacerdote, e fortunatamente conservato negli *Acta*, mostra *ictu oculi* come esso sia in realtà un testo interamente a stampa, tranne che per il nome di don Alfonso e per la data appostavi, il 20 febbraio 1750, entrambi manoscritti; viceversa, come al solito scritte a mano appaiono, sempre ben visibili, una prima proroga «ad duos menses» firmata dal chierico Marco Celentano, e un'ulteriore proroga ugualmente firmata da quest'ultimo «ad alios duos menses» e datata 18 aprile 1750<sup>51</sup>. Elementi, questi materiali del documento in questione, che risultano ora come allora più che anomali<sup>52</sup>, tanto vero che gli *Acta* avrebbero

<sup>48</sup> Ivi, fasc. 3290A (v. *supra* nt. 20) qui cc. 5r-v; 6r.

<sup>49</sup> Ivi, c. 6v.

<sup>50</sup> Ivi, fasc. 3290D (v. *supra* nt. 20) qui cc. 13-18r (carte non numerate dopo la n. 19).

<sup>51</sup> Ivi, c. 9r (carta non numerata dopo la n. 19).

<sup>52</sup> Nel guardare il documento, non si sbaglierebbe a rassomigliare il documento esibito da don Alfonso a una sorta di 'prestampato' di cui egli, in qualche maniera illegale, sarebbe



trasmesso pure una connessa certificazione datata 5 maggio 1750, vergata dal notaio Geremia Ricci, con la quale costui dichiarava essere la licenza del Castaldo «viziata e falsificata così nella data del giorno, come del mese [...] che in dorso di essa licenza ci avesse fatto di sua mano»<sup>53</sup>: nella sostanza una sorta di accertamento dell'autenticità del documento esibito dal Nostro, che si può considerare l'omologo dell'odierno giudizio di verifica.

In verità, la costante condotta di don Alfonso, e cioè il celebrare senza legittimazione, era (ed è) uno tra i comportamenti illeciti ritenuti più riprovevoli tra quelli che un sacerdote potrebbe tenere se si considera il senso profondo del rito liturgico della Chiesa cattolica con cui si celebra all'altare il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo sotto la specie del pane e del vino offerti, appunto dal sacerdote, a Dio. Non a caso, il concilio tridentino aveva prescritto ai vescovi che «ognuno, nella sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete vagabondo e sconosciuto possa celebrare la messa»<sup>54</sup>; da qui, dunque, l'obbligo per ogni sacerdote di celebrare il sacramento dell'eucarestia solo nella propria parrocchia, e in altre strutture soltanto se autorizzato, con minaccia, in caso contrario, dell'applicazione della pena detentiva in carcere.

Gli *Acta Criminalia* non forniscono altre notizie di reato a carico di don Alfonso Castaldo, benché tutte quelle sin qui elencate – fino all'autoattribuzione dell'eucarestia, il sacramento centrale del cristianesimo – siano più che sufficienti a restituire l'immagine non solo di un delinquente seriale, ma anche e soprattutto quella di un ecclesiastico moralmente fiacco, forse icona d'una realtà sociale intrisa di costumi corrotti.

L'allegria carriera criminale del sacerdote certo non rispondeva all'abito morale dei chierici voluto dal Tridentino, e ancora meno a quello cui da poco si era ispirato il pio vescovo di Napoli, il cardinale Francesco Pignatelli, nel pubblicare nel 1721 l'*Editto dell'onesto e consumato vivere di tutti i chierici*. Non è improbabile che, tra le altre cose, proprio personaggi simili al Castaldo fossero quelli che l'autorevole Pastore aveva pensato di irreggimentare convocando a Napoli, nella Pentecoste del 1726, l'ultimo sinodo diocesano dell'età moderna – un vero e proprio spartiacque nella vita della Chiesa locale<sup>55</sup> – per il riordino della cura pastorale e per ristabilire, appunto, la disciplina ecclesiastica. Invero, questa fu

---

entrato in possesso, e che in seguito avrebbe proditoriamente compilato secondo le proprie necessità.

<sup>53</sup> Cfr. *Acta*, cit., fasc. 3290D (v. *supra* nt. 20) qui c. 10r-v.

<sup>54</sup> Cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., 736.

<sup>55</sup> Sul tema, per tutti, v. R. De Maio, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)* I, Napoli, 1971, 181 ss., ove si evidenzia come la storia religiosa della città di Napoli sia stata segnata da eventi significativi «come momenti di trasformazioni», tra cui «il sinodo del 1726».

un'assise in cui la parrocchia fu intesa quale strumento di raccordo ecclesiale e sociale, capace di suggerire come l'azione caritativa dovesse essere il principale strumento del successo di un buon parroco: «Parochianorum suorum amorem, et venerationem, non domos, aut officinas frequentantes, sed omnes paterna caritate complectentes, omnesque in necessitatibus adjuvantes, in afflictionibus consolantes, sibi conciliant; rixas et contentiones aversant, dissidia componant, extinguant odia, et omnes Christianae fraternitatis amore succedant»<sup>56</sup>.

Se è vero, in definitiva, che gli *Acta Criminalia* – qui per lo ‘spericolato’ sacerdote Alfonso Castaldo, ma altrove, come pure si è visto<sup>57</sup>, per tanti altri ecclesiastici come per numerosi laici d’ambo i sessi – riferiscono storie delinquenziali appannaggio di una società moralmente compromessa in maniera grave, essi dimostrano, in contemporanea, con una folta documentazione che è traccia d’una intensa attività processuale, gli sforzi posti in essere dalla gerarchia ecclesiastica e dalle istituzioni del secolo per moralizzare la vita pubblica e privata. Solo uno spoglio sistematico delle carte presenti nell’Archivio Storico Diocesano di Napoli – una documentazione ancora quasi del tutto inesplorata –, seguito da un’analisi storico-giuridica dei fenomeni da esse testimoniati, potrà davvero fornire un’immagine a tutto tondo di quella società partenopea dei secoli XVII e XVIII di cui tanto si è scritto, ma della quale tuttora, stando appunto all’esuberante documentazione di questi *Acta*, molto rimane sconosciuto e ancora da scoprire.

---

<sup>56</sup> Gli atti sinodali sono consultabili presso l’ASDN: Biblioteca dell’Archivio n. 579, *Synodus dioecesis ab Eminentiss. et Reverendiss. Dom. D. Francisco Episcopo Portuensi S.R.E. Cardinali Pignatello Sacri Collegii Decano Archiepiscopo Neapolitano in Metropolitana Ecclesia Neapolitana celebrata, Dominica Pentecostes, duobus Festis, ac Feria IV. Sequentibus. 9. 10. 11. & 12. Mensis Junii. Anno Domini M.DCC.XXVI. Benedicto XIII. Pontifice Maximo, Romae ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1726, qui pp. 169 ss., n. 3.*

<sup>57</sup> V. A. Cirillo, *Delinquenti e peccatori partenopei*, cit.